



RASSEGNA UFFICIALE

DEL COMITATO POPOLARE DISTRETTUALE DI CAPODISTRIA

Anno III.

Capodistria, li 20 settembre 1954

N.ro 6

SOMMARIO:

PRESCRIZIONI DEL COMITATO POPOLARE DISTRETTUALE

- 30. Decreto sui completamenti ed emendamenti del piano sociale del distretto di Capodistria per l'anno 1954.
- 31. Decreto sul completamento del decreto sul bilancio di previsione del distretto di Capodistria per l'anno 1954.
- 32. Decreto sul bando del primo prestito pubblico interno.
- 33. Decreto sull'esercizio di prestazioni alberghiere al di fuori dei locali d'esercizio delle aziende alberghiere ed esercizi alberghieri, sulla cessione di camere am-

- mobiliate ai viaggiatori e turisti e sulla somministrazione di vitto agli abbonati presso le economie domestiche private
- 34. Decreto sulla definizione dei rioni da spazzacamino e sulla tariffa massima per le prestazioni di spazzacamino.
- 35. Decreto sul bando delle elezioni suppletive.
- 36. Decisione sulla cessazione e liquidazione dell'Istituto per l'incremento dell'economia a Capodistria.

REVOCA DI DOCUMENTI SMARRITI.

Prescrizioni del Comitato popolare distrettuale

30.

In base al punto 2 dell'art. 64 della legge della RPS sui comitati popolari distrettuali d.d. 8 luglio 1952, estesa al distretto di Capodistria con l'Ordine del Comandante l'amministrazione Militare dell'APJ No.31/52, il Comitato popolare distrettuale di Capodistria ha nella seduta delle due Camere il giorno 3 settembre 1954 accolto il seguente

DECRETO

SUI COMPLETAMENTI ED EMENDAMENTI DEL PIANO SOCIALE DEL DISTRETTO DI CAPODISTRIA PER L'ANNO 1954

Art. 1

Il punto 16 del XVII. capitolo del piano sociale del distretto di Capodistria per l'anno 1954 viene emendato ed acquista il seguente tenore:

«I crediti d'investimento del fondo investimenti del distretto vengono approvati da un'apposita commissione nominata dal Comitato popolare distrettuale di Capodistria.

La commissione è formata da 5 a 7 membri.»

Art. 2

Al capitolo XXIX. del piano sociale del distretto di Capodistria per l'anno 1954 viene aggiunto il punto 6 del seguente tenore:

«I comitati popolari comunali che erano partecipi nell'anno 1953 del contributo sociale delle organizzazioni economiche, comparteciperanno pure nell'anno 1954 al contributo sociale. La quota di partecipazione rimane inalterata come fissata dal decreto finanziario sul bilancio di previsione del distretto di Capodistria per l'anno 1953 ed è valida per il contributo sociale accertato

dai bilanci consuntivi delle organizzazioni economiche per l'anno 1953, versato però nell'anno 1954.

Le disposizioni di cui al comma precedente non vengono applicate a quei comitati popolari i cui rimborsi del contributo sociale conforme i bilanci consuntivi approvati delle organizzazioni economiche per l'anno 1953 supererebbero i versamenti nell'anno 1954.

La compartecipazione al contributo sociale nell'anno 1954 va considerata quale entrata dei fondi per gli investimenti dei rispettivi comuni e può venir utilizzata dai comitati popolari comunali soltanto per la concessione dei mutui d'investimento a lunga scadenza alle organizzazioni economiche conforme le disposizioni di cui al punto 4 del presente capitolo.»

Art. 3

Il capitolo XXXII. del piano sociale del distretto di Capodistria per l'anno 1954 viene emendato ed acquista il seguente tenore:

1.

«Nell'anno 1954 il fondo distrettuale per gli investimenti disporrà dei mezzi per l'importo complessivo di 1.265 milioni di dinari provenienti dai seguenti cespiti d'entrata:

— dall'eccedenza del fondo distrettuale per l'accredito degli investimenti	din 110,000.000.—
— dalla dotazione del Consiglio esecutivo RFPJ	din 500,000.000.—
— interessi dei mezzi fondamentali	din 120,000.000.—
— interessi dei mezzi circolanti	din 90,000.000.—
— dalle annualità	din 55,000.000.—
— dalle entrate del traffico col- l'estero	din 120,000.000.—

- dal fondo comunale alloggi din 120,000.000.—
- dal prestito pubblico din 150,000.000.—

2.

Il fondo distrettuale per gli investimenti viene impiegato nell'anno 1954 per le seguenti opere e obiettivi:

- Miniera carbon fossile, Sic-
ciole din 116,000.000.—
- Mehanotehnika, Isola din 20,000.000.—
- Fabbrica serrature LAMA,
Dekani din 30,000.000.—
- Arrigoni, Isola din 41,000.000.—
- Frigorifero, Dekani din 160,000.000.—
- Agricoltura din 57,000.000.—
- Navi pescherecce din 84,000.000.—
- Latteria centrale, Dekani din 42,000.000.—
- Blocco abitazioni, Capodistria din 80,000.000.—

Dalla rimanenza del fondo distrettuale per gli investimenti le organizzazioni economiche riceveranno dei mutui per gli investimenti nell'economia conforme le disposizioni del capitolo XVII. del presente piano. In proporzione all'aumento delle entrate del fondo per gli investimenti, verranno automaticamente aumentati gli importi dei mutui per gli investimenti»

Art. 4.

I presenti completamenti ed emendamenti del piano sociale del distretto di Capodistria entrano immediatamente in vigore.

No. 13/156.

Capodistria, li 3 settembre 1954.

Il presidente del CPD:

f.to Franc Kralj

31.

In base al punto 3 dell'art. 64 della legge RPS sui comitati popolari distrettuali d.d. 8 luglio 1952, estesa al distretto di Capodistria con l'Ordine del Comandante l'Amministrazione Militare dell'APJ No. 31/52 e in relazione al secondo comma dell'art. 23 della legge fondamentale sui bilanci di previsione (Boll. uff. RFPJ No. 13-147/54), estesa alla Zona jugoslava del TLT con l'Ordine del Comandante l'Amministrazione Militare dell'APJ No. 4/54, il Comitato popolare distrettuale di Capodistria ha nella seduta delle due Camere il giorno 3 settembre 1954 accolto il seguente

DECRETO

SUL COMPLETAMENTO DEL DECRETO SUL BILANCIO DI PREVISIONE DEL DISTRETTO DI CAPODISTRIA PER L'ANNO 1954

Art. 1

Al primo comma dell'art. 11 del decreto sul bilancio di previsione del distretto di Capodistria per l'anno 1954 viene aggiunto il punto C del seguente tenore:

«I comitati popolari comunali che erano partecipi nell'anno 1953 del contributo sociale delle organizzazioni economiche, comparteciperanno pure nell'anno 1954 al contributo sociale. La quota di partecipazione rimane inalterata come fissata dal decreto finanziario sul bilancio di previsione del distretto di Capodistria per l'anno 1953 ed è valida per il contributo sociale accertato dai bilanci consuntivi delle organizzazioni economiche per l'anno 1953, versato però nell'anno 1954.

Le disposizioni di cui al comma precedente non vengono applicate a quei comitati popolari i cui rimborsi del contributo sociale conforme i bilanci consuntivi delle organizzazioni economiche per l'anno 1953 supererebbero i versamenti nell'anno 1954.

La compartecipazione al contributo sociale nell'anno 1954 va considerata quale entrata dei fondi per gli investimenti dei rispettivi comuni e può venir utilizzata dai comitati popolari comunali soltanto per la concessione dei mutui d'investimento a lunga scadenza alle organizzazioni economiche conforme le disposizioni di cui al punto 4 del presente capitolo.»

Art. 2

Il presente decreto entra immediatamente in vigore. No. 151/306.

Capodistria, li 3 settembre 1954.

Il presidente del CPD:

f.to Franc Kralj

32.

In base all'art 20 della legge fondamentale sui bilanci di previsione (Boll. uff. RFPJ No. 13-147/54), di cui la validità è stata estesa alla Zona jugoslava del TLT con l'Ordine del Comandante l'Amministrazione Militare dell'APJ No. 54/54, il Comitato popolare distrettuale di Capodistria ha accolto nella seduta delle due Camere il 3 settembre 1954 il seguente

DECRETO

SUL BANDO DEL PRIMO PRESTITO PUBBLICO INTERNO

Art. 1

Il primo prestito pubblico interno viene bandito per l'importo di 150,000.000 di dinari per l'incremento dello sviluppo economico del distretto di Capodistria e precisamente per l'accredito dei nuovi obiettivi industriali e per l'eliminazione degli inceppi nella produzione delle imprese produttrici.

Art. 2

Hanno diritto al versamento del prestito tutte le pubbliche organizzazioni economiche, cooperative e organizzazioni sociali del distretto di Capodistria.

Art. 3

Per il versamento del prestito servono soltanto i mezzi dei fondi d'ammortamento, dei fondi per gli investimenti, dei fondi a disposizione autonoma e i rimanenti fondi, eccetto i mezzi dei fondi di riserva e dei fondi dei propri mezzi circolanti.

Art. 4

La sottoscrizione al prestito decorre dal 15 settembre 1954 e si protrae fino il 31 dicembre 1954.

Art. 5

Il valore nominale delle obbligazioni è di 100.000.—, 50,000.—, e 20.000 dinari.

Le obbligazioni sono intestate a nome del pagatore del prestito.

Art. 6

Il prestito viene compensato al tasso del 3.5 % d'interesse annuo. Gli importi versati dai fondi d'ammortamento delle organizzazioni economiche pubbliche frutta-

no invece l'1% (uno) d'interesse annuo. Gli interessi decorrono dal 1. gennaio 1955 e vengono liquidati all'atto dell'ammortamento delle obbligazioni. Gli interessi e gli importi d'ammortamento delle obbligazioni formano il reddito dei fondi da cui il prestito è stato versato.

Art. 7

Il termine d'ammortamento è di 3 anni o meno ed ha inizio il 1. gennaio 1955.

L'ammortamento delle obbligazioni avviene per estrazione.

Art. 8

Il piano d'ammortamento viene così stabilito:

Il primo anno viene rimborsato

il 20 % del capitale versato — 30.000.000 din

Il secondo anno viene rimborsato

il 30 % del capitale versato — 45.000.000. din

Il terzo anno viene rimborsato

il 50 % del capitale versato — 75.000.000 din

Art. 9

Dopo ogni 25.000.000 di dinari di prestito sottoscritto verrà estratto a sorte un premio di 50.000 dinari.

Avvenuta la copertura totale del prestito, verranno estratti pure i seguenti premi:

- 1 premio di 500.000 din
- 1 premio di 100.000 din
- 2 premi di 50.000 din
- 15 premi di 10.000 din

Il premio intero compete alle obbligazioni del valore nominale di 100.000 dinari. Le obbligazioni del valore nominale inferiore partecipano al premio in proporzione.

I premi competono ai collettivi di lavoro delle organizzazioni economiche e alle cooperative rispettivamente alle organizzazioni sociali.

Alla seconda e alle susseguenti estrazioni di cui al comma primo del presente articolo non possono partecipare le obbligazioni già estratte. All'estrazione di cui al comma secondo del presente articolo partecipano tutte le obbligazioni.

Art. 10

Il prestito viene sottoscritto presso la Banca d'Istria a Capodistria che effettuerà il servizio d'emissione e d'ammortamento. L'estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni avrà luogo ogni anno nel mese di dicembre, incominciando con l'anno 1955. I mezzi per l'ammortamento delle obbligazioni vengono assicurati dal bilancio di previsione del Comitato popolare distrettuale di Capodistria.

Art. 11

L'estrazione dei premi effettuerà l'apposita commissione nominata dal presidente del Comitato popolare distrettuale di Capodistria.

Art. 12

Dai mezzi formati dal prestito, la Banca d'Istria in Capodistria concederà dei mutui per gli investimenti nell'economia.

Le condizioni per la concessione dei mutui di cui al comma precedente, sono le seguenti:

- 1. il programma d'investimento approvato,
- 2. il tasso annuo minimo del 3%,
- 3. il termine massimo del rimborso 10 anni.

I mutui vengono concessi ai sensi delle disposizioni di cui al punto 16 del XVII. capitolo del piano sociale.

Art. 13

Le annualità dei mutui di cui all'art. 12 del presente decreto costituiscono il reddito del fondo distrettuale per per gli investimenti.

Art. 14

Istruzioni più dettagliate per l'esecuzione del presente decreto verranno emesse se ritenuto necessario dal Consiglio per l'economia del Comitato popolare distrettuale.

Art. 15

Il presente decreto entra immediatamente in vigore. No. 5029/1.

Capodistria, li 3 settembre 1954.

Il presidente del CPD:

f.to Franc Kralj

33

In base agli articoli 15, 18 e al punto 8 dell'art. 64 della legge RPS sui comitati popolari distrettuali d.d. 8. VII. 1952, estesa al distretto di Capodistria con l'Ordine del Comandante l'Amministrazione Militare dell'APJ No. 31/52 ed in relazione agli articoli 57, 58 e 59 del decreto-legge sulle imprese alberghiere ed esercizi alberghieri (Boll. uff. RFPJ No. 6-63/54), esteso alla Zona jugoslava del TLT con l'Ordine del Comandante l'Amministrazione Militare dell'APJ No. 45/54, il Comitato popolare distrettuale di Capodistria ha nella seduta delle due Camere il 3 settembre 1954 accolto il

DECRETO

SULL'ESERCIZIO DI PRESTAZIONI ALBERGHIERE
AL DI FUORI DEI LOCALI D'ESERCIZIO DELLE
AZIENDE ALBERGHIERE ED ESERCIZI ALBERGHIERI,
SULLA CESSIONE DI CAMERE AMMOBILIATE
AI VIAGGIATORI E TURISTI E SULLA SOMMINISTRAZIONE
DI VITTO AGLI ABBONATI PRESSO LE
ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE

Art. 1

Necessita l'apposita licenza per l'esercizio di prestazioni alberghiere al di fuori dei locali d'esercizio delle aziende alberghiere ed esercizi alberghieri in occasione di fiere, raduni occasionali ed altre manifestazioni da effettuarsi nelle vie e posti di traffico.

La licenza viene concessa soltanto per le prestazioni di vitto e bevande da effettuarsi nel periodo stabilito rispettivamente durante il tempo della durata delle manifestazioni per cui la licenza è stata concessa.

Art. 2

La licenza di cui all'art. 1 del presente decreto viene rilasciata dal segretariato per l'economia del comitato popolare distrettuale a richiesta dell'organizzazione economica o della persona che intende esercitare tali prestazioni, dopo sentito il parere della Camera distrettuale di commercio e dell'industria alberghiera.

La licenza non può venir concessa:

- 1. qualora il petente non dia sufficiente garanzia per l'ineccepibilità del servizio;
- 2. qualora non vi sia garanzia sufficiente che le con-

dizioni d'igiene prescritte dal segretariato per l'economia all'atto del rilascio della licenza vengano soddisfatte;

3. qualora il petente non corrisponda anticipatamente i contributi prescritti nonchè le tasse e l'imposta sul movimento fissata a forfait.

Le prestazioni alberghiere effettuate all'infuori dei locali d'esercizio possono venir esercitate soltanto sotto il controllo rispettivamente direzione della persona professionalmente abilitata ed avente la qualifica di addetto all'industria alberghiera qualificato o semiqualeficato.

Art. 3

Per ogni licenza concessa viene corrisposta oltre le contribuzioni fissate dal decreto sulle tasse pure la tassa distrettuale per l'importo di din 150.—

Art. 4

In occasione della stagione turistica o festività maggiori nonchè in occasione di gite, raduni e simili festeggiamenti, come pure quando tutti i posti letto degli alberghi sono occupati, le economie domestiche private hanno facoltà d'affittare ai viaggiatori e turisti le camere ammobiliate dei propri appartamenti privati.

L'appartamento privato comprende i locali occupati di regola dall'inquilino.

Art. 5

Per l'affitto di stanze ammobiliate a norma dell'art. 4 del presente decreto, occorre l'apposita licenza rilasciata dal comitato popolare del comune di residenza della persona privata che affitta le camere.

La cessione di stanze in subaffitto per un periodo superiore ai 15 giorni, non viene considerata come cessione di stanze ammobiliate a norma dell'art. 4.

Art. 6

L'affitto di stanze ammobiliate rispettivamente posti di pernottamento che non fanno parte dell'appartamento ordinario, viene considerato attività alberghiera e la persona privata dev'essere a tale uopo in possesso della licenza di affittacamere conforme il decreto-legge sugli esercizi alberghieri privati.

Art. 7

Le persone private che affittano le camere ammobiliate ai viaggiatori e turisti, devono antecedentemente notificare al competente comitato popolare del comune il numero e la descrizione delle camere ammobiliate da affittarsi.

Art. 8

In base alla notifica di cui all'articolo precedente, il comitato popolare del comune dispone affinché l'apposita commissione effettui il sopralluogo delle camere notificate per accertare se corrispondono in modo ineccepibile alle norme generali e se sono adatte e corrispondenti alla recezione di ospiti.

A far parte della commissione di sopralluogo delle camere, devono esservi il rappresentante dell'ispezione sanitaria e dell'organizzazione turistica se esistente nella località rispettivamente il rappresentante della Camera distrettuale alberghiera.

In merito alla sistemazione delle camere ammobiliate private da affittarsi ai viaggiatori e turisti, valgono analogamente le prescrizioni sulla sistemazione e arredamento dei posti di pernottamento emesse con il de-

creto-legge sulla costruzione, sistemazione e arredamento delle aziende ed esercizi alberghieri.

Art. 9

Ai proprietari delle camere ammobiliate per cui viene accertato di adempiere tutte le condizioni, il comitato popolare del comune rilascia la licenza e li registra contemporaneamente nell'apposito elenco delle camere ammobiliate.

L'elenco deve comprendere: il nome e cognome, professione e la residenza del proprietario, il numero delle stanze, il numero di posti letto e il prezzo d'affitto di ogni camera rispettivamente di ogni posto letto. Un esemplare di tale elenco viene inoltrato dal comitato popolare del comune ancor prima dell'inizio della stagione turistica, alla società turistica qualora tale società esista nella località e alla Camera distrettuale alberghiera.

Art. 10

Qualora la commissione all'atto del sopralluogo accerti manchevolezze, il comitato popolare del comune dispone affinché esse vengano rimosse e appena dopo la rimozione delle stesse, la licenza viene concessa.

Art. 11

I viaggiatori ed i turisti possono venir accolti soltanto in quelle stanze per cui il comitato popolare del comune ha dato licenza e sono notificate nell'elenco delle camere ammobiliate a norma dell'art. 9 del presente decreto.

Le camere menzionate possono venir affittate ai viaggiatori e turisti pure con vitto.

Art. 12

Qualora l'economia domestica privata fornisca il vitto a più di 5 abbonati non pigionanti stabili, si considera ciò quale attività alberghiera per cui necessita l'apposita licenza a norma del decreto-legge sugli esercizi alberghieri privati.

Art. 13

I contravventori vengono puniti per trasgressione con la pena pecuniaria fino a 3.000 dinari e precisamente:

1. colui che senza licenza esercita le prestazioni alberghiere extra locali delle aziende alberghiere ed esercizi alberghieri (art. 1);

2. colui che affitta ai viaggiatori e turisti le camere ammobiliate in contraddizione alle disposizioni di cui agli art. 4 e 5.

Art. 14

Per la trasgressione viene punito con la pena pecuniaria fino a 1.000 dinari:

1. colui che nel termine fissato dall'art. 7 non notifica tutte le camere ammobiliate date in affitto ai viaggiatori e turisti;

2. colui che mette in conto per l'affitto delle camere ammobiliate un prezzo superiore a quello notificato;

3. il titolare della licenza di cui agli art. 2 e 5 che non adempie tutte le norme d'igiene e le prescrizioni sanitarie o che gestisce in maniera non civile o inurbana il proprio esercizio in quanto per tali trasgressioni non sia stabilita da altre prescrizioni una punizione più severa.

Art. 15

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nella Rassegna ufficiale del Comitato popolare distrettuale di Capodistria.

No. 5031/1.

Capodistria, il 3 settembre 1954.

Il presidente del CPD:

f.to Franc Kralj

34.

In base agli articoli 15 e 108 nonché al punto 5 dell'art. 64 della legge RPS sui comitati popolari distrettuali d.d. 8. VII. 1952 estesa al distretto di Capodistria con l'Ordine del Comandante l'Amministrazione Militare dell'APJ No. 31/52 ed in relazione agli articoli 4, 5 e 9 del decreto-legge della RPS sulla sistemazione e prestazione del servizio di spazzacamino (Boll. uff. RPS No. 21-116/50), esteso al distretto di Capodistria con l'Ordine del Comandante l'Amministrazione Militare dell'APJ No. 36/53 e sentito il parere della Camera artigiana distrettuale di Capodistria nonché su proposta del Consiglio per l'economia e gli affari comunali, il Comitato popolare distrettuale di Capodistria ha accolto nella seduta delle due Camere il 3 settembre 1954 il seguente

DECRETO

SULLA DEFINIZIONE DEI RIONI DA SPAZZACAMINO
E SULLA TARIFFA MASSIMA PER LE PRESTAZIONI
DI SPAZZACAMINO

I. DEFINIZIONE DEI RIONI DA SPAZZACAMINO

Art. 1

Il distretto di Capodistria viene ripartito in tre rioni da spazzacamino e precisamente:

I. rione: cerchia dei comuni di Capodistria, Capodistria-dintorni, Dekani e Marezige — con sede a Capodistria.

II. rione: cerchia dei comuni di Isola e Šmarje — con sede a Isola.

III. rione: cerchia dei comuni di Pirano, Portorose e Sicciole — con sede a Pirano.

Art. 2

La Camera artigiana distrettuale a Capodistria viene autorizzata ad organizzare il servizio di spazzacamino nei singoli rioni e di assegnare a tali rioni i necessari spazzacamini qualificati in numero adeguato.

II. TARIFFA PER LE PRESTAZIONI
DI SPAZZACAMINO

Art. 3

Nella cerchia del Comitato popolare distrettuale di Capodistria vige la seguente tariffa massima nel cui limite gli esercizi da spazzacamino (spazzacamini) possono fissare i prezzi per le prestazioni di spazzacamino di ogni specie:

- | | |
|--|----------|
| 1. focolare da cucina aperto | 50.— din |
| 2. focolare rurale con la cappa | 50.— „ |
| 3. camini semplici di ogni sistemazione da combustione eccetto il focolare di cui al punto 1.: | |
| a) nelle case a pianterreno | 50.— „ |

- | | |
|---|-----------------|
| b) nelle case a più piani, ogni ulteriore piano | 20.— „ |
| 4. comignoli: | |
| a) nelle case a pianterreno | 50.— „ |
| b) nelle case a più piani, ogni ulteriore piano | 20.— „ |
| 5. tubo di conduttura fino a 2 metri ogni ulteriore metro | 10.— „
5.— „ |
| 6. comignoli degli impianti per il riscaldamento centrale dei forni a vapore da panettiere: | |
| a) fino al primo piano compreso | 50.— „ |
| b) per ogni ulteriore piano | 10.— „ |
| c) per stufe del riscaldamento a termosifone di singoli quartieri e per forni delle trattorie e istituti | 35.— „ |
| d) per ogni ulteriore piano | 10.— „ |
| 7. canale di conduttura degli impianti di riscaldamento centrale, forni a vapore da panettiere, grandi cucine economiche degli istituti e simili: | |
| a) fino alla lunghezza di 5 metri | 40.— „ |
| b) superiori ai 5 metri | 80.— „ |
| 8. cucine economiche compreso il tubo di conduttura fino ad 1 metro: | |
| a) ad un fornello e caldaia oppure con due fornelli | 30.— „ |
| b) con due fornelli e caldaia oppure con tre fornelli | 40.— „ |
| 9. cucine economiche degli esercizi alberghieri o istituti: | |
| a) a forma di tavolo, indipendenti oppure con sovrapposto forno a riverbero negli esercizi alberghieri, cucine pubbliche e simili | 80.— „ |
| b) cucine economiche grandi indipendenti o con sovrapposto forno a riverbero nei grandi ristoranti, cucine pubbliche e simili | 130.— „ |
| 10. bollitore d'acqua | 20.— „ |
| 11. scaldastoviglie | 24.— „ |
| 12. caldaia da lavanderia con la conduttura del fumo | 20.— „ |
| 13. stufa in ferro con tubo fino a 2 metri | 20.— „ |
| 14. stufa sistema Lutz e simili: | |
| a) senza fornello | 20.— „ |
| b) con 1 fornello | 25.— „ |
| c) con 2 o più fornelli | 30.— „ |
| d) eccezionalmente grande | 40.— „ |
| 15. forno a carbone o legna da panettiere: | |
| a) semplice compreso il comignolo, canale di conduttura e camere da fumo | 100.— „ |
| b) camino della stufa per ogni piano | 15.— „ |
| 16. forno a vapore da panettiere: | |
| a) ad un piano (forno) | 120.— „ |
| b) a due o più piani (griglie) | 150.— „ |
| 17. forno piano per il riscaldamento centrale compresi i condotti | 50.— „ |
| 18. impianti di riscaldamento centrale compresi i condotti: | |
| a) con caldaia fino a 8 m ² di superficie di riscaldamento (fino a 9 elementi) | 90.— „ |

b) con caldaia media fino a 12 m ² di superficie di riscaldamento (fino a 14 elementi)	150.— „
c) con caldaia grande oltre 15 m ² di superficie di riscaldamento (oltre 14 elementi)	180.— „
19. aprire, chiudere e pulire le stufe in maiolica compreso il materiale:	
a) piccole e medie	200.— „
b) eccezionalmente grandi	250.— „
20. strombatura a fuoco dei camini con materiale	250.— „
21. ispezione dei camini negli edifici di nuova costruzione:	
1. prima ispezione:	
a) nelle case a pianterreno indifferentemente al numero dei camini	70.— „
b) per ogni ulteriore piano	10.— „
2. seconda ispezione:	
50% di sconto sul prezzo di cui al punto 21-1) a) e b);	
3. terza ispezione:	
75% di sconto sul prezzo di cui al punto 21-1) a) b).	

Art. 4

Il prezzo maggiorato per le prestazioni di spazzacamino e precisamente al massimo il 20% sulla tariffa di cui all'art. 3 del presente decreto, può venir conteggiato:

- a) nelle località distanti più di 2 km dalla sede del rione;
- b) qualora il rione da spazzacamino sia vacante e il servizio viene espletato dallo spazzacamino di un altro rione;
- c) per prestazioni da spazzacamino eseguite per espressa commissione della parte.

Art. 5

Per tutte le prestazioni di spazzacamino effettuate su commissione oppure in casi d'urgenza di domenica e giorni festivi, la tariffa può venir maggiorata al massimo fino al 30%; per il lavoro notturno e il lavoro straordinario — dalle 22 alle 6 del mattino —, compete l'aggiunta del 35% alla tariffa di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 6

Il pagamento in blocco (a forfait) delle prestazioni di spazzacamino è concesso se pattuito tra lo spazzacamino e le parti.

Art. 7

Qualora lo spazzacamino non abbia eseguito la pulitura della cucina economica adoperando lo spazzatoio in quanto l'impianto da riscaldamento non è stato adoperato per espressa dichiarazione di parte, e perciò la pulitura non era necessaria, egli può a titolo di perdita del tempo e del controllo effettuato, conteggiare al massimo al 50% della tariffa di cui all'art. 3 del presente decreto, a condizione però che il controllo degli impianti di riscaldamento necessario per ragioni di sicurezza d'incendio fu effettivamente eseguito. In caso contrario, il conteggiatore di qualsiasi contribuzione per prestazioni non eseguite non è permesso.

Art. 8

Per le prestazioni di spazzacamino non elencate all'art. 3 di questo decreto, come per esempio la pulizia dei fumaioli di fabbrica, caldaie a vapore, dei grandi condotti, viene fissato l'indennizzo pattuito in base al tempo impiegato per la prestazione.

In caso di contestazione decide il giudizio competente.

Art. 9

Qualora le parti per qualsiasi ragione non utilizzino permanentemente gli impianti di riscaldamento, ciò deve venir comunicato anticipatamente allo spazzacamino. In tal caso lo spazzacamino deve eseguire l'ispezione di controllo degli impianti di riscaldamento almeno una volta all'anno e per tale ispezione egli può conteggiare al massimo il 50% della tariffa di cui all'art. 3 del presente decreto indifferentemente all'ubicazione degli impianti di riscaldamento.

Qualora in occasione dell'ispezione di controllo venga accertato che la parte ha utilizzato gli impianti di riscaldamento durante il periodo disdettato, lo spazzacamino ha facoltà di richiedere il rimborso della rispettiva tariffa di cui all'art. 3, dal giorno della denuncia rispettivamente dall'ultima ispezione di controllo e il trasgressore può venir denunciato.

Art. 10

A richiesta del pagatore delle prestazioni di spazzacamino, lo spazzacamino deve compilare e consegnare la debita ricevuta specificando le prestazioni effettuate con l'indicazione della rispettiva posta tariffale.

Art. 11

Lo spazzacamino che conteggerà una tariffa maggiore alla prescritta di cui agli articoli 3, 4, 5, 7 e comma primo dell'art. 9, viene punito con la pena pecuniaria fino a 3.000 dinari a norma delle prescrizioni della legge fondamentale sulle trasgressioni, qualora per tali trasgressioni e con altre prescrizioni non sia stabilita una pena maggiore.

Art. 12

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nella Rassegna ufficiale del Comitato popolare distrettuale di Capodistria.

No. 2770/6.

Capodistria, li 3 settembre 1954.

Il presidente del CPD:
f.to Franc Kralj

35.

In base agli articoli 20 e 117 della legge sugli emendamenti e completamenti della legge della RPS sulle elezioni e revoca dei delegati dei comitati popolari (Boll. uff. RPS No. 31-102/53), estesa al distretto di Capodistria con l'Ordine del Comandante l'Amministrazione Militare dell'APJ No. 33/52 ed in relazione al punto 12 dell'art. 64 della legge RPS sui comitati popolari distrettuali d.d. 8 luglio 1952, estesa al distretto di Capodistria con l'Ordine del Comandante l'Amministrazione Militare dell'APJ No. 31/52, il Comitato popolare distrettuale di Capodistria ha nella seduta comune della Camera distrettuale e della Camera dei produttori accolto il giorno 3 settembre 1954 il seguente

DECRETO

SUL BANDO DELLE ELEZIONI SUPPLETIVE

Art. 1

Sono bandite le elezioni suppletive nella XVII. unità Comitato popolare distrettuale di Capodistria che compete elettorale per l'elezione alla Camera dei produttori del prende le imprese Riba, Mehanotehnika e Officina gas di Isola e tutti gli artigiani di ogni ramo d'attività nel comune di Isola, nonchè nella XVIII. unità elettorale che comprende i Cantieri navali «Boris Kidrič» e l'Officina gas di Pirano.

Art. 2

Ai delegati alla Camera dei produttori per la XVII. e XVIII. unità elettorale Zlobec Andjelka e Jurdana Ivan, ha cessato il mandato in seguito all'abbandono dei rispettivi posti di lavoro ed hanno cessato così di appartenere all'organizzazione economica.

Art. 3

Le elezioni suppletive avranno luogo giovedì 23 settembre 1954.

Art. 4

Il presente decreto viene pubblicato nella Rassegna ufficiale del Comitato popolare distrettuale di Capodistria e in tutte le organizzazioni economiche delle indicate unità elettorali.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore immediatamente. No. 4623/2.

Capodistria, li 3 settembre 1954.

Il presidente del CPD:
f.to **Franc Kralj**

36.

In base agli art. 48 e 57 del decreto-legge fondamentale sugli enti a finanziamento autonomo (Boll. uff. RFPJ No. 51-426/53), esteso alla Zona jugoslava del TLT con l'Ordine del Comandante l'Amministrazione Militare dell'APJ No. 24/54 e in relazione al punto 6 dell'art. 64 della legge sui Comitati popolari distrettuali estesa al distretto di Capodistria con l'Ordine del Comandante l'Amministrazione Militare dell'APJ No. 31/52, il Comitato popolare distrettuale di Capodistria ha nella sua seduta delle due Camere del 3 settembre 1954, accolto la seguente

DECISIONE

SULLA CESSAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'ISTITUTO PER L'INCREMENTO DELL'ECONOMIA A CAPODISTRIA

1. L'Istituto per l'incremento dell'economia a Capodistria, costituito col decreto del Comitato popolare circondariale dell'Istria del 29 marzo 1949 (Boll. uff. CPCI No. 1-13/49) e che in base al decreto del Comitato popolare distrettuale di Capodistria No. 1-10/53 del 28 gennaio 1953 veniva trasferito in gestione quale ente a finanziamento autonomo, cessa il proprio operato ed entra in liquidazione.

2. La liquidazione viene effettuata a norma delle prescrizioni vigenti per la liquidazione delle imprese economiche (art. 9-25 del decreto-legge sulla cessazione delle imprese e attività artigiane).

3. La liquidazione dell'Istituto per l'incremento dell'economia a Capodistria viene affidata alla commissione di liquidazione del Comitato popolare distrettuale di Capodistria che notificherà la cessazione dell'Istituto e la sua entrata in liquidazione al registro degli enti a finanziamento autonomo per la debita registrazione.

4. Il patrimonio dell'Istituto per l'incremento dell'economia a Capodistria viene consegnato al Comitato popolare distrettuale di Capodistria.

5. La presente decisione entra in vigore immediatamente.

No. 5066/1.

Capodistria, li 3 settembre 1954.

Il presidente del CPD:
f.to **Franc Kralj**

REVOCA DEI DOCUMENTI SMARRITI

POROPAT Giovanni fu Giacomo, nato a Santiani (Portorose) il 26. 4. 1894, smarrito la carta d'identità No. 12883/2876, rilasciata dal CPC di Portorose.

GOBBO Sergio di Marino, nato a Trieste il 18. 5. 1929, abitante a Capodistria, via Calegaria No. 15, smarrito la carta d'identità No. 24537/14526, rilasciata dal CPC di Capodistria.

DEGRASSI Giuseppe fu Domenico, nato ad Isola il 29. 12. 1888 ed ivi abitante in Porta Ughi No. 3, smarrito la carta d'identità No. 26799/16787, rilasciata dal CPC di Isola.